

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 44881	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	X Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha affermato la responsabilità di P.N. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. in danno di Fa.Mi., commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; ha invece assolto F.R. e F.C. perchè il fatto non costituisce reato ed ha conseguentemente respinto ogni richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile anche nei confronti dei responsabili civili.				
2° Grado: A seguito di appello proposto dalla parte civile, la Corte d'appello di Firenze con sentenza n.2503/2009 del 6 novembre 2009, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del P. e, in parziale riforma della prima sentenza, ha affermato - in ambito civile - la responsabilità in solido di F.R. e del padre F.C. nonchè dei responsabili civili Sasme s.r.l., Belvedere s.r.l. e Fondiaria Sai s.p.a. e li ha condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, nonchè al pagamento della provvisoria già liquidata nel primo giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		X lesioni	Morte	

Fattispecie

mentre eseguiva lavori sul tetto finalizzati all'installazione dell'impianto di allarme, sfondava con il proprio peso le lastre di copertura del capannone e precipitava al suolo riportando gravi lesioni personali.				
---	--	--	--	--

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Quanto alla responsabilità dei diversi soggetti coinvolti ed alla natura del rischio concretizzatosi nell'evento la Corte di merito espone preliminarmente che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 fa obbligo al committente non solo di fornire alle imprese appaltatrici informazioni sui rischi specifici nell'ambiente in cui sono destinate ad operare, ma anche di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto. La normativa prevede esonero del committente solo per i rischi specifici e propri dell'impresa appaltatrice: si tratta dei rischi				
--	--	--	--	--

che impongono precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi, o che implicano la conoscenza di specifiche procedure o l'esecuzione di speciali tecniche. Pertanto il carattere generico del rischio non esonera da responsabilità il committente: l'esonero riguarda esclusivamente i rischi specifici e tipici dell'impresa appaltatrice. La pronunzia evidenzia altresì lo stretto collegamento esistente tra le due già richiamate società: una (la Sasme) forniva all'altra (Belvedere), proprietaria del capannone, gli arredi per gli alberghi dalla stessa gestiti. E' dunque emerso che la Sasme era di fatto amministrata non solo da R., che era amministratore di diritto ma anche dal padre. Sulla base di tale interazione tra agenti e soggetti giuridici si perviene alla conclusione che F. C. non abbia agito autonomamente bensì in accordo con il figlio. In ogni caso, pur ipotizzando che il genitore non si fosse consultato con il figlio, quest'ultimo non sarebbe esonerato da responsabilità. Infatti era ben prevedibile che l'esecuzione del preventivo implicasse la necessità di accedere al tetto del capannone facilmente accessibile da una scala esterna. Egli era dunque tenuto ad assicurare che quella preliminare attività si svolgesse in condizioni di sicurezza. Tali considerazioni naturalmente valgono, per la Corte d'appello, anche con riguardo alla posizione di F.C., che era di fatto direttamente coinvolto nei lavori, visto che partecipò all'incontro finalizzato alla loro esecuzione. Costui, dunque, era coamministratore della Sasme e la posizione di datore di lavoro di fatto determina l'insorgenza della posizione di garanzia propria del datore di lavoro di diritto.

Da tale ricostruzione degli accadimenti discende, secondo la Corte d'appello, la corresponsabilità agli effetti civili sia delle indicate persone fisiche sia dei responsabili civili. L'unica cosa che conta è che il rischio di caduta non era proprio ed esclusivo dell'esecutore dell'impianto, sicchè gli imputati erano tenuti a coordinarsi ed a cooperare alla sicurezza. Per il resto, il fatto che la caduta fosse facilmente prevedibile non può esonerare da responsabilità alcuno dei protagonisti della vicenda, ma semmai accentuare l'obbligo di cooperare per evitare l'esito drammatico riscontratosi ed agevolmente evitabile.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile Belvedere s.r.l.. Rigetta i ricorsi di F.R., F.C., S.A.S.M.E. s.r.l. e Fondiaria Sai s.p.a., i quali condanna al pagamento delle spese processuali nonchè in solido alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che, ex actis, liquida in 1.800,00 Euro, oltre accessori come per legge.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.